



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 28/2026/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

Nell'Adunanza pubblica del° aprile 2026 e successiva camera di consiglio del 15 aprile 2026

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visti il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e i relativi allegati;

Visto l'articolo 20 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243;

Visto il Decreto - Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2024/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione 2023 e relativo questionario;

Vista la deliberazione n. 10/SRCPIE/2025/INPR, con cui è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2025;

vista la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2023, redatta dall'Organo di revisione contabile *pro tempore* dell'**Amministrazione Provinciale di Cuneo**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e ss., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Viste le richieste istruttorie formulate dal Magistrato istruttore e le risposte trasmesse dall'Amministrazione;

Vista l'ordinanza n. 10 del 12 febbraio 2026 con cui il Presidente ha deferito l'Amministrazione comunale davanti al Collegio della Sezione per l'odierna adunanza pubblica, avente ad oggetto sia i risultati economici e finanziari dell'esercizio 2023 sia il sistema dei controlli interni;

Viste le controdeduzioni trasmesse dalla Provincia di Cuneo in data 16 marzo 2026;

Viste le ordinanze con le quali il Presidente ha convocato la Sezione per le conseguenti camere di consiglio;

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Diego Maria POGGI, nonché, per la Provincia di Cuneo, il Presidente, dott. Luca ROBALDO, alla presenza del segretario generale dott. Giorgio MUSSO, della Dirigente del Settore Finanziario, dott.ssa Cristina ALLIONE, e della Presidente del Collegio dei revisori, dott.ssa Claudia CALANDRA.

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi

di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Successivamente, l'articolo 20 della legge rinforzata, attuativa del novellato articolo 81 della Costituzione, n. 243/2012, ha stabilito che *"La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione"* e che *"La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità"* di tale controllo.

Inoltre, l'art. 148 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, ha conferito a tali controlli effetti finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, giudicati dalla Corte costituzionale come compatibili con l'autonomia delle province e dei comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica ex artt. 81, 119 e 120 Cost (sentenza n. 39/2014).

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione di pronunce con effetti cogenti, appare comunque opportuno segnalare agli Enti eventuali irregolarità contabili, specie se accompagnate da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente, che perciò deve valutare le segnalazioni ricevute e porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

La Provincia di Cuneo ha approvato il rendiconto della gestione 2023 con delibera del consiglio provinciale n. 36 del 9 maggio 2024, di cui si riportano i dati dei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione:

	2023
Fondo cassa al 1° gennaio	42.536.347,54
Riscossioni	125.252.964,04
Pagamenti	140.988.961,59
Fondo di cassa al 31 dicembre	26.800.349,99
Residui attivi	122.498.325,16
Residui passivi	27.035.381,59
FPV spese correnti	1.749.718,61

FPV spese in conto capitale	89.508.290,54
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	31.005.284,41
FCDE	1.507.414,45
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	19.039,66
Fondo contenzioso	91.649,63
Altri accantonamenti	464.584,43
Totale parte accantonata	2.082.688,17
Vincoli da leggi e principi contabili	997.257,02
Vincoli da trasferimenti	19.856.174,88
Vincoli da contrazione di mutui	114.316,94
Vincoli attribuiti dall'ente	127.222,34
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	21.094.971,18
Totale parte destinata	7.310.812,64
Totale parte disponibile	516.812,42

L'evidente differenza tra residui attivi e passivi, pari a quasi cento milioni di euro, è in gran parte riferibile a crediti di parte capitale, per oltre la metà verso la Regione Piemonte. Per quanto riguarda il risultato di amministrazione, lo stesso è in massima parte vincolato e destinato a investimenti, con una quota disponibile pari a circa mezzo milione di euro, ossia meno del 2% del risultato totale.

Con nota del 17 settembre 2025, la Sezione ha inoltrato alla Provincia una richiesta istruttoria afferente alcuni aspetti contabili e gestionali del rendiconto 2023.

La risposta dell'amministrazione perveniva in data 1 dicembre 2025 e, in esito alla disamina della stessa, si potevano ritenere superati i rilievi in merito ai rilevanti crediti vantati dall'ente verso la Regione Piemonte.

Con ordinanza n. 10 del 12 febbraio 2026 l'ente è stato deferito all'odierna adunanza pubblica avanti al Collegio e, con note trasmesse in data 16 marzo 2026, ha tempestivamente fornito controdeduzioni nel merito e allegato la documentazione richiesta, ad integrazione di quanto già trasmesso in fase istruttoria.

Ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti in merito al contenzioso pendente, il Collegio ha proceduto a scrutinare gli ulteriori aspetti meritevoli di attenzione, segnalati in sede di deferimento.

1. L'indebitamento dell'ente alla luce della disposizione di cui all'articolo 10 della legge rinforzata 24 dicembre 2012 n. 243.

La relazione dell'Organo di revisione al consuntivo 2023 definiva l'Ente come "*fortemente indebitato*". In effetti, il debito complessivo al 31/12/2023 ammontava ad euro 130.142.995,32, con un'incidenza notevole degli oneri finanziari sulle entrate correnti, pari al 7,03% calcolato secondo le indicazioni dell'articolo 204 TUEL.

Pertanto, si chiedeva all'ente di illustrare le misure adottate e quelle programmate per il monitoraggio e la gestione del debito, al fine di garantirne la sostenibilità nel lungo periodo, nonché di relazionare in merito alle operazioni di rinegoziazione effettuate, per un importo molto rilevante, nel 2023, che -a dire dell'ente- avevano consentito notevoli risparmi.

In tale sede si rammentava il disposto dell'articolo 10 della Legge n. 243/2012, a mente del quale i piani di ammortamento non devono superare la vita utile dei beni finanziati.

L'amministrazione provinciale ha quindi riferito che "*il forte indebitamento dell'Ente non è da ascrivere ad operazioni perfezionate in anni recenti, bensì risale a prestiti ventennali/trentennali, contratti soprattutto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA a partire dagli anni '70, oggetto di successive operazioni di rinegoziazione nel corso degli anni*".

L'ente ha quindi prodotto in fase istruttoria una tabella recante i soli prestiti contratti all'indomani della normativa vincolistica emanata in attuazione della riforma costituzionale di cui alla Legge cost. n. 1/2012, dalla quale si evince come, fermo l'azzeramento dei nuovi prestiti nel quinquennio 2012-2016, la contrazione di nuovi mutui abbia visto un contenimento notevole negli ultimi anni, con una media non superiore ai due milioni all'anno, a fronte di una media che, nel primo decennio degli anni duemila, si manteneva stabilmente al di sopra dei dieci milioni all'anno di nuovi prestiti contratti.

L'amministrazione ha inoltre sottolineato che le rinegoziazioni pattuite nel 2023 (ai sensi della Circolare CDP n. 1303 del 4 aprile 2023) hanno consentito all'ente di "*disporre di risorse di parte corrente, che hanno rappresentato una delle maggiori criticità degli ultimi anni*", indicate in circa 2,5 milioni di euro, interessando ben "*606 prestiti aventi un debito residuo complessivo di € 105.562.812,96, senza variazione della scadenza dei piani di ammortamento in corso*", tutti a suo tempo stipulati con Cassa Depositi e Prestiti SpA.

La Provincia in particolare rivendicava che le risorse correnti così "liberate" abbiano consentito di "*fronteggiare gli incrementi di spesa causati dagli aumenti dei costi energetici e delle materie prime a seguito delle situazioni critiche degli anni recenti (...) anche considerato che sulle entrate proprie, nonostante la lieve ripresa dopo gli anni di emergenza Covid, non si dispone di alcuna leva di controllo o incidenza*" e come i prestiti riguardassero, in coerenza con le principali funzioni dell'ente, "*investimenti di manutenzione straordinaria*

su strade e istituti scolastici, la cui vita utile è necessariamente superiore alla scadenza del piano di ammortamento".

Quest'ultima affermazione suscitava perplessità, dal momento che la vita utile dei beni è determinata dai coefficienti di ammortamento sanciti dall'allegato 4/3 al D. Lgs n. 118/2011 al punto 4.18, e la durata dei rapporti di finanziamento non è automaticamente inferiore, ma va verificata dal soggetto che accede al prestito.

Nel caso di specie, il citato principio della contabilità economica per gli enti in contabilità finanziaria fissa in cinquanta anni (per effetto di un coefficiente annuo di ammortamento del 2%) la vita utile di *"Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale"*, quali possono considerarsi gli edifici scolastici.

Diversamente, per le strade occorre fare riferimento alla regola del principio citato per cui *"Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%"*, con una vita utile fissata in non oltre trentaquattro anni. Allorché invece si tratti di *"impianti e attrezzature"*, il principio stabilisce il coefficiente del 5% annuo, con una vita utile di venti anni.

In sede di deferimento è stata perciò richiesta la trasmissione dell'elenco completo dei prestiti ancora non estinti, a cui la Provincia ha dato coerente seguito.

La tabella completa così trasmessa reca effettivamente mutui contratti a partire dagli anni '60 del XX secolo, per investimenti sulla rete viaria provinciale e su immobili patrimoniali, tutti ormai con scadenza fissata al 31 dicembre 2045.

Tra questi, merita menzionare circa 160 mutui che hanno finanziato investimenti e manutenzioni straordinarie alla rete viaria provinciale, e che già oggi hanno visto consumato il periodo di vita utile, che è di 34 anni al massimo. Questi rapporti di prestito ancora non estinti riguardano un capitale residuo di circa 14 milioni e mezzo di euro.

Altro aspetto di interesse riguarda i mutui contratti per costruzioni o manutenzioni straordinarie a edifici patrimoniali e scolastici, che presentano una vita utile di 50 anni; ve ne sono venticinque che, come gli altri, termineranno nel 2045 ma, essendo stati contratti prima del 1995, presentano una durata superiore alla vita utile dei rispettivi cespiti, e portano un capitale residuo di circa 3,6 milioni di euro.

Si è quindi in presenza di diffuse situazioni non in linea con quanto disposto dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, che impone una durata del piano di ammortamento non superiore alla vita utile dei beni acquisiti o finanziati.

Sul punto l'ente riferisce che i prolungamenti dei finanziamenti in essere siano riconducibili a due grandi fasi di rinegoziazione.

Una prima, attuata "a seguito di deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 11 marzo 1996, sul residuo capitale all'1/1/1996 relativo a prestiti concessi da CDP ai sensi della nota ricevuta a protocollo n. 3987 del 30/01/1996, che aveva previsto un unico piano di ammortamento ventennale, con scadenza 31.12.2015 per tutte le posizioni aperte, indipendentemente dalla durata della vita utile del bene" risulta al Collegio ineccepibile in quanto pacificamente anteriore alla disciplina vincolistica dettata dalla legge n. 243/2012.

La seconda invece è stata adottata con deliberazione consiliare n. 11 del 25/05/2015, ai sensi dell'art. 1 comma 430 della legge n. 190 del 23/12/2014; quest'ultima disposizione prevede che *"In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza negli anni 2015, 2016 e 2017 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente, che può utilizzare gli eventuali risparmi di rata, nonché quelli provenienti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoiazione di cui al primo periodo possono essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione"*.

La circolare CDP n. 1282 del 15.04.2015 disciplinò poi le concrete modalità di adesione degli enti, prevedendo il posticipo della data di scadenza dei prestiti in essere con possibilità di scelta delle ulteriori scadenze, al 2025, al 2035, al 2040 o al 2045 e il Consiglio provinciale si avvalse di quest'ultima opzione; l'amministrazione ha tenuto a richiamare la *"necessità del Consiglio Provinciale di applicare la normativa vigente per sostenere finanziariamente l'Ente nel momento di trasformazione delle Province in enti di area vasta a elezione di secondo grado, a seguito della riduzione delle risorse proprie, operata con le leggi finanziarie emanate in quegli anni (delle cui conseguenze sui bilanci dell'Ente si è riferito) e della riorganizzazione delle competenze"*.

In merito, questa Sezione ha ben nota la condizione finanziaria degli enti di area vasta all'indomani della riforma citata, avendo approvato con deliberazione n. 171 del 2020 ampio referto sulla situazione delle province nelle annualità 2015-2018, dando conto della drastica riduzione di risorse assegnate a tali enti da parte della finanza statale.

Tuttavia è doveroso altresì rilevare che la lettera c) del secondo comma dall'articolo 204 TUEL prevede che *"la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi"* ed è a tale disposizione che le rinegoziazioni consentivano di derogare, non certo a quella dell'articolo 10 della legge 243/2012.

Inoltre va rimarcata la particolare forza passiva delle disposizioni della citata legge 24 dicembre 2012 n. 243, qualificata rinforzata dall'articolo 81 della Costituzione, in quanto approvata da entrambi i rami del Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti delle assemblee legislative. A tale proposito, il tenore del comma 2 dell'articolo 10 non appare equivocabile, dal momento che la norma dispone espressamente che *"le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti"*.

La consapevolezza dell'ente in merito all'importante situazione debitoria è ribadita nelle controdeduzione della stessa amministrazione, la quale riferisce che *"grazie a disponibilità straordinarie derivanti da alienazioni patrimoniali, rispetto all'importo massimo di indebitamento registrato nel 2009 pari a € 191,6 milioni, la Provincia ha nel tempo estinto anticipatamente l'importo rispettivamente di € 2.060.988,65 nel 2011, di € 1.131.849,69 nel 2012, di € 950.000,00 nel 2013 e di € 11.357.551,99 nel 2014, riducendo il debito residuo e la somma da riconoscere annualmente a titolo di rimborso capitale e pagamento interessi"*.

Va peraltro rimarcato che, specie in una prospettiva (all'epoca) di imminente eliminazione delle province come enti territoriali autonomi, il prolungamento dei piani di ammortamento oltre la vita utile dei beni finanziati avrebbe comportato, di fatto, gravosi oneri finanziari a carico delle amministrazioni (regionale o comunali) che fossero eventualmente subentrate nell'intestazione di tali rapporti obbligatori di prestito.

Non sono naturalmente in discussione la validità e l'efficacia dei rapporti di mutuo a suo tempo stipulati e rinegoziati, dal momento che gli stessi risultano tutti contratti per finanziare investimenti.

Tuttavia la norma di rango ordinario di cui al comma 430 della legge finanziaria 2015 doveva essere raccordata, in sede applicativa, con il limite posto dall'articolo 10 della legge n. 243/2012, ossia modulando le rinegoziazioni e i prolungamenti dei piani di ammortamento a scadenze future in grado di non superare la vita utile dei cespiti; operazione necessariamente rimessa alle parti del contratto (l'amministrazione provinciale e la Cassa Depositi e Prestiti), le sole in grado di determinare in concreto a quanti e quali rapporti di prestito in essere fosse effettivamente applicabile (senza violare la norma rinforzata) la

disciplina sulle rinegoziazioni delle *“rate di ammortamento in scadenza negli anni 2015, 2016 e 2017”*.

L'effetto economico di quanto sopra, oltre a concorrere alla spesa annua dell'ente per interessi passivi, evidenzia la presenza di cespiti nello stato patrimoniale ormai interamente ammortizzati ed ai quali però corrisponde, nel conto economico, un costo a servizio del debito.

In ultimo, può essere utile richiamare l'indirizzo della Sezione delle Autonomie di questa Corte che, con la pronuncia n. 15 del 2024 ha stabilito il seguente principio di diritto: *«È da considerare spesa d'investimento quella dovuta all'escussione di una fideiussione a seguito dell'inadempienza al pagamento di un mutuo contratto da un soggetto concessionario per l'esecuzione di un'opera pubblica. La conseguente assunzione del mutuo da parte dell'ente locale deve soggiacere alle seguenti condizioni: l'importo del nuovo mutuo deve limitarsi al solo debito residuo senza includere penali o interessi di mora; deve ridurre il valore finanziario totale della passività; la durata del nuovo mutuo non deve eccedere la vita utile dell'investimento»*.

Secondo l'interpretazione della Sezione Autonomie, alle operazioni di ristrutturazione del debito – e tali devono essere considerate anche quelle di rinegoziazione del contratto che estendano la durata dell'ammortamento – può essere applicato il precetto di cui all'art. 10, comma 2, l. n. 243/2012, che impone un periodo di ammortamento del debito non eccedente il ciclo di vita dell'investimento finanziato. Ciò anche alla luce della disposizione di cui all'art. 3, comma 17, della l. 24 dicembre 2003, n. 350, come integrata dalla l. 30 dicembre 2020, n. 178, la quale esclude dalla nozione di ricorso all'indebitamento solo *“le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali”*.

Come si vede, il principio di non superamento della vita utile dell'investimento va tenuto fermo, anche in casi assimilabili alla surroga di finanziamenti pregressi, e a maggior ragione vale in caso di rinegoziazione, tra le medesime parti originarie, del contratto di mutuo.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, anche in futuro, l'ente disponesse di risorse destinabili all'estinzione anticipata di prestiti (come l'Amministrazione ha riferito di avere fatto negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014), il Collegio raccomanda alla Provincia di Cuneo di estinguere prioritariamente i mutui che presentino una durata dei piani di ammortamento superiore alla vita utile dei cespiti acquisiti collegati.

2. Partecipazioni detenute dall'ente in società che presentano risultati economici negativi.

Dalla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 emergeva la situazione della società "Mercato all'Ingrosso Agroalimentare Cuneo" (MIAC), in cui la Provincia di Cuneo detiene una partecipazione pari al 7,29%.

La Delibera n. 89/2024 concernente la revisione delle partecipazioni indicava come esito della ricognizione la "Razionalizzazione", a causa di perdite gestionali registrate nell'ultimo quinquennio, della necessità di contenere i costi e a causa della presenza di un numero di lavoratori dipendenti in numero inferiore a quello degli amministratori.

Nella scheda allegata alla delibera e relativa al MIAC si faceva riferimento ad una valutazione di fattibilità sulle diverse opzioni di razionalizzazione, avviata dagli azionisti di riferimento (Comune di Cuneo e Regione Piemonte), e pertanto la Sezione chiedeva di fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento di detto studio e sulle tempistiche previste per l'adozione delle relative decisioni.

La Provincia ha riscontrato evidenziando come l'attuazione del piano strategico avesse consentito di raggiungere una situazione di sostanziale pareggio di bilancio, con un utile pari a € 685 per l'anno 2024 e pari a € 29.803 per l'anno 2023.

Dopo le dimissioni del C.d.A. nel mese di maggio 2025, l'Assemblea dei Soci del 23 settembre 2025 ha nominato il nuovo Consiglio che, stando a quanto riferito dall'ente, *"ha già avviato i propri lavori con l'obiettivo di definire, in tempi brevi, Linee guida e un Piano di sviluppo orientati a consolidare il ruolo strategico della M.I.A.C. S.c.p.A., garantendo nel contempo la sostenibilità economica e la coerenza con l'interesse pubblico sotteso alla partecipazione dei Soci"*.

La Provincia di Cuneo ha poi soggiunto di avere accantonato, nel rendiconto 2024, un fondo perdite società partecipate pari a € 19.039,66, corrispondente alla quota di capitale detenuta, e che *"verrà opportunamente implementato con l'approvazione del rendiconto 2025"*.

Sulla base del bilancio consuntivo 2024 si osservava tuttavia che la differenza tra valore e costi della produzione continuava a essere negativa per importi non modesti (euro 92.914 nel 2024), con un fatturato medio ancora inferiore al milione di euro.

Con le controdeduzioni, l'Amministrazione provinciale ha trasmesso la ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2024 (delibera n. 94 del 18 dicembre 2025, nel corso della quale la situazione della M.I.A.C. è stata trattata esplicitamente: *"la partecipata MIAC ScpA ha evidenziato le perdite pregresse per un importo di circa 1 milione di euro, e che Provincia e Comune di Cuneo, hanno prudenzialmente accantonato a titolo di fondo perdite partecipate*

una somma che dovrebbe integrare l'eventuale perdita di valore patrimoniale della partecipazione, che per questo Ente è pari al 7.29% del capitale sociale").

Tanto in delibera quanto nelle controdeduzioni, l'ente ha ribadito la volontà di *"mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 c. 1 e di superamento e soddisfacimento delle condizioni indicate alle lettere d) e f) del comma 20 del TUSP"*, in quanto *"la stessa si propone come centro di innovazione a servizio della competitività della filiera agroalimentare, elemento chiave per la valorizzazione di un territorio a forte vocazione agricola"*. Inoltre sono state trasmesse le linee strategiche di sviluppo 2026-2028 che il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all'Assemblea dei soci della partecipata MIAC ScpA, che le ha approvate nel corso della seduta del 13 marzo 2026.

In sede di adunanza il Presidente della Provincia ha ribadito come l'evoluzione da sede di mercato zootecnico a polo di ricerca e innovazione nell'ambito del c.d. "agri-food" sia imposta dall'evoluzione del relativo mercato e dalla necessità di utilizzare gli ampi spazi coperti disponibili, anche in collaborazione con enti di studio e ricerca; a tale fine l'amministrazione provinciale ha dichiarato di condividere le linee strategiche di azione, che comprenderanno altresì modifiche e integrazioni all'oggetto sociale, oltre a una nuova denominazione in "Nexo Agrifood Hub".

Il Collegio prende atto delle risposte, nonché del fatto che la nuova *governance* societaria è insediata da pochi mesi, e che i mutamenti operativi previsti dal nuovo piano strategico, di imminente approvazione da parte dell'assemblea dei soci, risultano particolarmente estesi.

Sul punto rimane da osservare che, proprio in ragione della notoria importanza del settore agroalimentare e zootecnico per l'intero territorio della Provincia di Cuneo, si impone una gestione efficace, efficiente ed economica delle risorse pubbliche, nonché una strategia aziendale in grado di riassorbire le perdite accumulate negli anni pregressi.

Pertanto la Sezione invita l'Amministrazione provinciale, nell'ambito delle proprie prerogative di socio, a vigilare sulla corretta implementazione delle nuove strategie elaborate dal *management*, nonché sul perseguimento delle azioni in grado di ricondurre la società MIAC S.c.p.A. a una stabile redditività e al pieno rispetto dei requisiti richiesti dal D. Lgs n. 175/2016.

3. Contabilità economico-patrimoniale, con particolare riferimento alla contabilizzazione dei risconti passivi nello stato patrimoniale

In fase istruttoria erano poi richieste delucidazioni in merito ad alcune movimentazioni di rilevante importo emergenti dalla redazione del bilancio consuntivo economico patrimoniale,

redatto in conformità alle indicazioni del principio contabile ex allegato 4/3 al D. Lgs n. 118/2011.

In particolare, rispetto all'annualità 2022, si rilevava una notevole movimentazione delle voci di "sopravvenienze" attive e passive e "insussistenze" di attivo/passivo, passate da circa 1 milione nel 2022 a oltre quindici milioni nel 2023.

Sul punto l'Amministrazione ha chiarito che, per circa quattordici milioni, le "sopravvenienze attive" e correlate "insussistenze di attivo" sarebbero essenzialmente generate *"automaticamente dal sistema contabile in fase di elaborazione, derivandolo direttamente dall'allineamento tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale"* e che *"Le scritture automatiche (...) sono state originate dal programma di contabilità in uso che, a seguito della rilevazione di un movimento in contabilità finanziaria, ha generato contestualmente una scrittura in partita doppia a valere sulla contabilità economico-patrimoniale. In particolare, nel caso di variazioni positive e negative di pari importo registrate su residui attivi per ragioni tecniche di correlazione con capitoli di spesa, il programma ha generato una scrittura di insussistenze dell'attivo per ridurre l'accertamento e una scrittura di sopravvenienza attiva per imputare la variazione al conto corretto. Questo non influisce sul risultato di esercizio, essendo una scrittura di pari importo registrata sia in dare che in avere, ma comporta un aumento tanto delle insussistenze quanto delle sopravvenienze"*.

Le suddette movimentazioni, di pari importo, indicate in contabilità finanziaria nella colonna (B2) "Variazioni negative", sarebbero quindi state "automaticamente" rilevate in contabilità economica quali insussistenze dell'attivo, e la contestuale "reiscrizione" indicata nella colonna "Variazioni positive e nuovi accertamenti", per l'identico importo, sarebbero perciò state automaticamente rilevate quali sopravvenienze attive; tuttavia l'ente ha confermato come *"sotto il profilo economico-patrimoniale, non si tratta di effettive insussistenze o sopravvenienze"* e che tali doppie scritture, nell'esercizio 2023, hanno generato contestualmente "sopravvenienze attive e insussistenze dell'attivo" ammontanti ad euro 14.261.002,50, registrate sia in dare che in avere.

La Provincia di Cuneo ha quindi riportato una tabella dalla quale emerge come le sopravvenienze attive reali siano state di poco inferiori ai 3,5 milioni e le insussistenze di attivo abbiano superato i 2,3 milioni, con un differenziale positivo confermato in euro 1.105.114,23 frutto di "proventi e oneri straordinari", precisando che tale criticità *"è già stata corretta in occasione del Rendiconto 2024 a seguito di segnalazione ed opportuna modifica al programma di contabilità utilizzato"*.

La Sezione prende positivamente atto delle precisazioni fornite sul punto, così come di quelle relative alla corretta contabilizzazione, nello stato patrimoniale attivo, degli ingenti lavori

straordinari compiuti nell'esercizio 2023 su edifici e infrastrutture di proprietà provinciale.

Infine l'attenzione della Sezione si appuntava sul notevole incremento della voce del passivo patrimoniale riconducibile ai risconti passivi, passati da circa 114 milioni del 2022 a oltre 170 milioni del 2023.

Invitata a illustrare i fenomeni che avevano dato luogo alle indicate variazioni, in sede di riscontro, l'Amministrazione provinciale ha riferito di avere interamente imputato economicamente a "risconti passivi" la somma degli "Accertamenti di contributi agli investimenti" risultanti al titolo IV dell'entrata.

Su tale importo l'ente ha dichiarato di "rilasciare" la *"quota annuale di contributi di competenza economica dell'esercizio 2023, sulla base dei piani di ammortamento dei cespiti cui il contributo si riferisce, e corrispondono a quanto indicato alla voce del Conto Economico A.3.b) Quota annuale di contributi agli investimenti"*.

A specifico quesito posto in fase di deferimento, l'ente ha dato riscontro con le note del 16 marzo 2026 confermando che *"I contributi agli investimenti sono rilevati nella contabilità economico-patrimoniale secondo il criterio della loro competenza economica. La contropartita alla loro rilevazione iniziale è costituita dall'insorgere di un credito, e non necessariamente dal loro incasso, nei confronti del soggetto concedente"*.

Inoltre la provincia conferma che *"Con le scritture di assestamento, i contributi agli investimenti sono stati riscontati sulla base della durata dei piani di ammortamento dei cespiti cui il contributo si riferisce; il risconto è avvenuto tecnicamente riscontando l'intero importo dei contributi rilevati nell'esercizio e addebitando ("rilasciando") a conto economico la quota di competenza economica dell'esercizio 2023 (comprensiva delle quote di competenza 2023 dei contributi riscontati negli anni precedenti)"*.

Il meccanismo di "rilascio" nel conto economico annuale di una quota di proventi (trasferimenti in conto capitale) a suo tempo ricevuti al fine di sterilizzare l'impatto dell'ammortamento annuale del cespite appare in linea con il principio contabile di cui all'allegato 4/3 al D. Lgs n. 118/2011, che al punto 2, trattando dei "proventi", specifica che *"Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, l'imputazione, per un importo proporzionale all'onere finanziato, avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione (es. quota di ammortamento). Se, per esempio, il trasferimento è finalizzato alla copertura del 100% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio, per tutta la vita utile del cespite, un provento di importo pari al 100% della quota di ammortamento; parimenti, se il trasferimento è finalizzato alla copertura del 50% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio un provento pari al 50% della quota di ammortamento"*.

In ordine alla prassi di contabilizzare tra i risconti passivi, anziché tra i crediti dell'attivo circolante, le quote di trasferimenti in conto capitale solamente accertate ma non incassate, vale richiamare il punto 4.4.2 del citato allegato 4/3, che consente tale meccanismo:

"Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione del contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è "sterilizzato" annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti)".

La dicitura del risconto come di "provento sospeso" legittima tale chiave di lettura.

Inoltre, il punto 6.4 del principio contabile 4/3, alla lettera d) definisce i "risconti passivi" nel modo seguente: *"I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.*

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento".

Dal tenore del principio contabile, che menziona tra parentesi sia l'accertamento dell'entrata sia l'incasso della stessa, emerge come il trattamento contabile dei contributi in conto capitale da parte della Provincia di Cuneo appaia corretta, giacché il principio medesimo consente di far rientrare tra i risconti passivi anche i semplici crediti accertati a favore dell'amministrazione di riferimento. Tuttavia, trattandosi di dati contabili che fanno riferimento a fenomeni profondamente diversi (giacché un conto sono i proventi già incassati,

ben altro sono i proventi solamente accertati e per i quali le opere pubbliche sono ancora in corso di realizzazione, senza che sia ancora iniziato il periodo di ammortamento), il Collegio invita l'amministrazione a distinguere, in nota integrativa al bilancio economico patrimoniale, nella parte descrittiva dei contributi agli investimenti che costituiscono risconti passivi, la quota rappresentativa di contributi già incassati da quella afferente a contributi solamente accertati ma non ancora pervenuti.

A ulteriore quesito posto in sede di deferimento, in considerazione dell'avvio della sperimentazione della contabilità *accrual*, la Provincia di Cuneo ha risposto fornendo esauriente ricostruzione ed evidenziando le diverse modalità che saranno adottate in forza dell'applicazione dei nuovi ITAS (n. 9 per i proventi e n. 17 per i risconti).

ITAS n. 17 prevede infatti che *"I risconti passivi rappresentano quote di proventi e ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi"* e, al punto 6, lettera b) si precisa che condizione indefettibile per il rilievo di un risconto passivo è che i proventi e i ricavi siano conseguiti in via anticipata rispetto a prestazioni da rendere comuni a due o più esercizi consecutivi. Inoltre al punto 14 di ITAS 17 è specificato che *"i risconti passivi rappresentano proventi e ricavi differiti ad uno o più esercizi successivi e, come tali, non determinano problemi di valutazione in sede di predisposizione del bilancio di esercizio"*, in quanto fanno riferimento a flussi monetari già incassati e di importo nominale certo.

L'ente ha quindi richiamato le indicazioni del Principio contabile ITAS 9 – Ricavi e proventi – (nn. da 19 a 23) che modifica la modalità di contabilizzazione a conto economico dei proventi; in particolare, l'iscrizione del provento, a seguito di un'operazione non di scambio, quale si configurano i contributi agli investimenti, può avvenire a fronte di un'attività, vale a dire un afflusso di risorse; tuttavia il punto 22 contempla, quale afflusso di risorse, oltre alle disponibilità liquide monetarie o equivalenti, anche i *"Diritti a ricevere disponibilità liquide o disponibilità liquide equivalenti"*.

Secondo la Provincia sarà quindi possibile continuare a rilevare un provento anche a seguito dell'insorgere di un diritto alla sua percezione; ITAS 9 prevede tuttavia che per iscrivere a conto economico un provento occorra verificare *"l'eventuale presenza di condizioni, limiti o restrizioni contenute nelle leggi, regolamenti o altri atti unilaterali o accordi vincolanti conseguenti al trasferimento e, in caso positivo, occorre iscrivere una passività corrispondente all'attività ricevuta"*.

Nello specifico, la passività rilevata sarà limitata ai casi nei quali le risorse trasferite siano sottoposte a condizioni che determinano un'obbligazione attuale, ossia che i benefici economici debbano essere utilizzati per una determinata finalità, a pena di restituzione, oppure che il trasferimento delle risorse sia subordinato all'adempimento di una determinata

prestazione da parte dell'amministrazione destinataria, proprio come nel caso dei trasferimenti a rendicontazione, che rappresentano la maggior parte dei contributi agli investimenti di cui risultano beneficiari gli enti locali, *"per i quali la condizione del definitivo trasferimento del contributo è rappresentata dalla rendicontazione del suo utilizzo"*.

L'ente evidenzia quindi che, nel sistema *accrual*, occorrerà rilevare contestualmente sia l'attività che la passività costituita dal debito nei confronti del soggetto erogante, al fine di dare rappresentazione contabile al rischio di dover restituire le somme, per l'ipotesi di mancato utilizzo del contributo o utilizzo difforme da quanto indicato, concludendo che *"il provento sarà iscritto nel conto economico solo quando e nella misura in cui l'obbligazione di risultato sarà soddisfatta; la precedente prassi contabile della competenza economica del contributo determinata in base alla durata del piano di ammortamento del cespite cui si riferisce sarà pertanto abbandonata"*.

Il Collegio prende atto delle risposte fornite e ritiene che, allo stato dei principi contabili vigenti, le applicazioni finora date dall'amministrazione provinciale siano immuni da censure.

Fino al superamento dell'attuale prassi contabile economico-patrimoniale, la Sezione invita comunque l'amministrazione a distinguere, in nota integrativa al bilancio economico patrimoniale, nella parte descrittiva dei contributi agli investimenti che costituiscono risconti passivi, la quota rappresentativa di contributi già incassati da quella afferente a contributi solamente accertati ma non ancora pervenuti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

ACCERTA

per la Provincia di Cuneo con riferimento all'esercizio finanziario 2023:

- la pendenza di rapporti di mutuo con durata del piano di ammortamento superiore alla vita utile dei beni finanziati, a seguito di rinegoziazione approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 11 del 25 maggio 2015, situazione non in linea con il disposto dell'articolo 10, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012 n. 243;
- una prassi contabile automatizzata che, nella quantificazione economico-patrimoniale delle sopravvenienze attive e insussistenze di passivo, ha condotto alla duplicazione di importi rilevanti, oggetto di autocorrezione da parte dell'ente già nel rendiconto 2024;
- la sostanziale correttezza nella rappresentazione e nel trattamento contabile dei risconti passivi nello stato patrimoniale;

E per l'effetto

INVITA

l'Amministrazione provinciale di Cuneo

- qualora disponga, anche in futuro, di risorse destinabili all'estinzione anticipata di prestiti, ad estinguere prioritariamente i mutui che presentino una durata dei piani di ammortamento superiore alla vita utile dei cespiti collegati;
- vigilare sulla corretta implementazione delle nuove strategie elaborate dal management della società MIAC Scpa, nonché sul perseguimento delle azioni in grado di ricondurre la società a una stabile redditività e al pieno rispetto dei requisiti richiesti dal D. Lgs n. 175/2016;
- distinguere, in nota integrativa al bilancio economico patrimoniale, nella parte descrittiva dei contributi agli investimenti che costituiscono risconti passivi, la quota rappresentativa di contributi già incassati da quella afferente a contributi solamente accertati ma non ancora pervenuti.

In ultimo, la Sezione dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Provinciale nella persona del suo Presidente, al Presidente ed all'Organo di revisione economico-finanziaria della Provincia di Cuneo, rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi in Torino in data 1 aprile 2026 e nella successiva prosecuzione del 15 aprile 2026.

Il Relatore

Dott. Diego Maria POGGI

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria il **16 aprile 2026**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE